

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 49/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Roberto Proietti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 27 gennaio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, RENATO ANGELONI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, CRISTIAN PABLO BERRA, ALESSANDRO BIRINDELLI, LUIGI MORGANTE e MATTEO POMPONI - (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).**

Con atto del 14.9.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor **Sabatino Stornelli**, Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010, nonché Presidente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010, per la violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori ed i tecnici sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, per il tramite dei Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega per oltre un milione di euro, per ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della Società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici della Co.Vi.So.C. per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati, e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F1.1, F1.2, F1.3, G1, G2 e H1**;

2) il Signor **Renato Angeloni**, membro del consiglio direttivo in qualità di consigliere della Società dal 25.8.2009 fino alla stagione 2010/11, componente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 14.7.2009 al 29.7.2010 e poi liquidatore della stessa fino alla data del fallimento, per le seguenti violazioni:

a) artt. 1, comma 1, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte

corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.9, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9**;

b) artt. 1, comma 1, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS per aver corrisposto un compenso, con un assegno di € 5.000,00, datato 31.12.2009, al Sig. Federico Cavagna per lo svolgimento della sua opera di agente di calciatori nell'interesse della Società Pescara, benché lo stesso agente risultasse sospeso dal 2.2.2009 e, quindi, avvalendosi di soggetto non autorizzato, come dettagliatamente descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto **F2.9**;

3) il Signor **Vincenzo Berardino Angeloni**, amministratore di fatto della Società dal 10.7.2008 fino alla data di fallimento della Società, per la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Renato Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, H3, H4, H6 e H7**;

4) il Signor **Cristian Pablo Berra**, calciatore tesserato con il Pescara nella stagione 2009/10 ed attualmente tesserato per federazioni estere, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 46.600,00 non previsto nel contratto sottoscritto con il Signor Sabatino Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto quattro assegni tutti emessi dal Signor Renato Angeloni sul suo conto corrente personale, di cui uno di € 10.000,00, due di € 8.300,00 ed un altro di € 20.000,00, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F2.4 e F2.5**;

5) il Signor **Alessandro Birindelli**, calciatore tesserato con il Pescara nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il Signor Sabatino Stornelli un compenso di € 75.000,00 non previsto nel

contratto stipulato con il Signor Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F2.3 e H2**;

6) il Signor **Luigi Morgante**, calciatore tesserato con il Pescara nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto **F2.3**;

7) il Signor **Matteo Pomponi**, calciatore tesserato con il Pescara nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell'art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto **F2.4**;

### **Il patteggiamento**

Alla riunione del 2.12.2015 il Signor Alessandro Birindelli, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ha formulato osservazioni.

In data 21.1.2016, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

Alla riunione del 27.1.2016, in proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Birindelli, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Alessandro Birindelli, sanzioni dell'inibizione per giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 6.000,00 (€ sessantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta) ed € 4.000,00 (quattromila/00)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci*

giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

### **Il dibattimento**

Il dibattimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, prende atto dell'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Sigg.ri Luigi Morgante, Renato Angeloni e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Signori Luigi Morgante, Renato Angeloni e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 17.2.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) e dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) nei confronti del Sig. Alessandro Birindelli.

Rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla riunione del 17 febbraio 2016 ore 14.00, con sospensione dei termini cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS

**(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID COLONE (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), EMILIO CAPALDI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e**

**successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), Società CELANO FC MARSICA Srl - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 21.10.2015 il Procuratore Federale aggiunto e il Procuratore Federale, all'esito dell'attività di indagine espletata nell'ambito procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 350 pf 14-15/AM/SP/ma, avente ad oggetto "*Presunta violazione dell'art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera del Vicenza Calcio per il tesseramento del calciatore Ranalletta Domenico*", ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, in ordine alle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte e puntualmente individuate in seno all'atto di deferimento, il Sig. Domenico Ranalletta (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore "giovane" - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. David Colone (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore "giovane" -cfr. art. 31 NOIF- in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Federico Piccone (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di socio della Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Emilio Capaldi (all'epoca di fatti tesserato, in un primo momento -s.s. 2013/2014-, in qualità di Direttore Generale della Società Celano FC Marsica Srl e, successivamente - s.s. 2014/2015 -, in qualità di Amministratore Unico della predetta compagine societaria), il Sig. Giuseppe Geria (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell'area tecnica del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), il Sig. Luigi Milani (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell'attività di base del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati, la Società Celano FC Marsica Srl e la Società Juventus FC Spa, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione del 17.12.2015, in occasione della quale l'odierno organo giudicante aveva rilevato la correttezza e la congruità delle sanzioni convenute con la Procura Federale (cfr. CU n. 42/TFN del 03.12.2015) da parte del Sig. Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), del Sig. Federico Piccone, del Sig. Giuseppe Geria, del Sig. Luigi Milani, nonché della Società Juventus FC Spa, il Sig. Emilio Capaldi ha inteso formulare istanza ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal comma 2 della richiamata disposizione regolamentare domestica.

Decorso tale termine, la Procura Federale, in data 21.12.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il suddetto accordo.

Al riguardo, l'odierno organo giudicante, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha emesso la seguente ordinanza.

*"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Emilio Capaldi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:*

*[“pena base per il Sig. Emilio Capaldi, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”*

### **Il dibattimento**

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre residuali parti deferite, ovvero il Sig. David Colone e la Società Celano FC Marsica Srl.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- squalifica 2 (due) giornate a carico del Sig. David Colone;
- ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico della Società Celano FC Marsica Srl.

É altresì comparso il difensore della Società Celano FC Marsica Srl, il quale ha concluso per l’integrale proscioglimento della propria assistita.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare promosso nei riguardi del Sig. Colone e della Società Celano FC Marsica Srl, si rivelano pacifiche, in quanto ampiamente comprovate per tabulas.

Invero, con riferimento alla posizione del calciatore Sig. David Colone, non è revocabile in dubbio che questi abbia preso parte sia alla gara amichevole del 12.06.2014, disputata presso il centro sportivo di Vinovo (centro sportivo di riferimento della Società Juventus FC Spa), tra la formazione giovanissimi della Società Celano FC Marsica Srl, per la quale il giovane atleta era tesserato, e una formazione giovanile della Società Juventus FC Spa, sia al raduno selettivo (c.d. provino), su invito della Società Juventus FC Spa, effettuato presso il richiamato centro sportivo nei giorni 20 e 21.06.2014; e ciò, in palese violazione delle prescrizioni contenute nella disciplina Federale dettata *ad hoc*, ovvero in carenza delle necessarie autorizzazioni che le Istituzioni federali competenti avrebbero dovuto accordare.

Alle responsabilità disciplinari ascritte rispettivamente al Sig. Emilio Capaldi e al Sig. David Colone consegue, rispettivamente, in via oggettiva, anche quella della Società Celano FC Marsica.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Emilio Capaldi.

Delibera di irrogare, altresì, a carico del Sig. David Colone la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e a carico della Società Celano FC Marsica Srl, quella dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00).

### **(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).**

Con provvedimento del 17 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- il Signor Roberto Salerno, Presidente dell'ACF Torino, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e pubblicato in data 20/10/2015 un comunicato stampa contenente le seguenti dichiarazioni, che di seguito si trascrivono: *"Il sopravvento su tutto il calcio femminile nazionale è davanti agli occhi degli addetti ed è avvenuto trasversalmente dai club alle Tesserate e alle strutture Dipartimentali creando una situazione di discriminazione addirittura opposta in cui queste lobby dettano legge e le Società e i Presidenti sono fuori e totalmente schiacciati..."* e ancora *"...Si deve dimettere, tutto il Dipartimento Calcio Femminile della LND e la segretaria Signora Cottini in particolare per aver convocato e condotto, il 14.10.15, un'Assemblea delle Società in queste condizioni e disconoscendo lei per prima dignità ai Presidenti intervenuti. Sulla*

*arroganza, prepotenza e strapotere di queste lobby gay si potrebbe scrivere gli ultimi 10 anni del calcio femminile italiano e mi riservo io stesso di documentare ciò che affermo per comprendere, poi, le radici profonde del suo nanismo”, così ledendo gravemente la reputazione di organi istituzionali del Dipartimento Calcio Femminile e di persone ad esso appartenenti, adombrando, tra l’altro, comportamenti discriminatori, se non addirittura contrastanti, con le esigenze delle Società affiliate.*

- la Società ACF Torino, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascritta al suo Presidente, ai sensi degli articolo 4, comma 1 e 5, comma 2, del CGS

Alla riunione del 10 dicembre 2015 i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 16 dicembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo.

In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza:

### **Il patteggiamento**

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS:*

*[“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la*



*possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Roberto Salerno;*
- ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."*

**(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 1079 pf14-15 DP/fda del 17.11.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 17.11.2015, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Augusto Cristofari, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della US Palestrina 1919 SSARLD, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all'art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Edoardo Fagioli, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 24.03.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione, perfezionatasi in data 26.03.2015.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la US Palestrina 1919 SSARLD, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento

Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Edoardo Fagioli mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 1.200,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza quale importo residuale di cui era ancora creditore rispetto alla maggior somma di euro 4.800,00 (lordi) contrattualmente pattuita con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014.

La C.A.E., con provvedimento recante data 24.03.2015, in accoglimento del predetto reclamo imponeva alla US Palestrina 1919 SSARLD l'effettuazione del pagamento dovuto, comunicando la decisione alla compagine societaria debitrice, a mezzo lettera raccomandata a/r, recapitata alla destinataria il 26.03.2015.

Il Segretario del Dipartimento Interregionale LND, con nota emessa in data 27.03.2015, nel ribadire l'obbligo di pagamento da parte della US Palestrina 1919 SSARLD nei riguardi del Sig. Edoardo Fagioli, rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione.

Con successiva comunicazione del 12.05.2015, in considerazione del contegno reiteratamente inadempiente manifestato dalla US Palestrina 1919 SSARLD, il Dipartimento Interregionale LND informava opportunamente la Procura Federale, la quale, di conseguenza, provvedeva ad esercitare l'azione disciplinare oggetto dell'odierno procedimento.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Augusto Cristofari;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della US Palestrina 1919 SSARLD e l'ammenda di importo pari a € 750,00 (€ settecentoquaranta/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Edoardo Fagioli.

Risulta accertato che la US Palestrina 1919 SSARLD non abbia provveduto in tal senso entro la data del 26.04.2015, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore.

Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Cristofari, e per esso della US Palestrina 1919 SSARLD, senza che, peraltro, entrambi i soggetti deferiti abbiano formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l'effetto, piena consapevolezza dell'inadempimento.

In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Augusto Cristofari la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), nonché, a carico della US Palestrina 1919 SSARLD, quella ulteriore della

penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, nonché l'ammenda di importo pari a € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).

**(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTA RICCOBONO (calciatrice tesserata per la Società ASD Ludos), CINZIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 4221/436 pf14-15 GT/dl del 2.11.2015).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 2 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la Signora Roberta Riccobono, calciatrice regolarmente tesserata per la Società ASD Ludos, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 34 delle NOIF, comma 3, per aver partecipato alla gara di Serie B del 16.11.2014 ASD Femminile Catania – ASD Ludos, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione, in quanto quindicenne, del Comitato Regionale competente.

La Signora Cinzia Valenti, Presidente della Società ASD Ludos, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del CGS anche in riferimento all'art. 34 co. 3 delle NOIF, nonché dell'art. 61 co. 1 delle NOIF, per avere, in occasione della gara ASD Femminile Catania – ASD Ludos, nella qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Ludos, sottoscritto la relativa distinta di gara, inserendo il nominativo della calciatrice Roberta Riccobono, non autorizzata alla partecipazione della gara per le ragioni più sopra illustrate.

La Società ASD Ludos, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità sia diretta che oggettiva, per le violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente ed alla propria calciatrice tesserata.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava alcuna memoria difensiva.

**Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Roberta Riccobono 4 (quattro) giornate di squalifica; nei confronti della Signora Cinzia Valenti 12 (dodici) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Ludos 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

A seguito di un reclamo inoltrato dalla Società ASD Femminile Catania, con il quale si chiedeva l'accertamento di eventuali violazioni regolamentari poste in essere dalla Società ASD Ludos in occasione della gara svoltasi in data 16/11/2014, per avere in occasione della gara ASD Femminile Catania – ASD Ludos, fatto partecipare la calciatrice Riccobono Roberta, in posizione irregolare, perché quindicenne e sprovvista di regolare autorizzazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Dalla ricostruzione dei

fatti e secondo quanto comprovato dalla documentazione in atti, emergeva in effetti che in occasione della suddetta gara, la Riccobono, calciatrice quindicenne tesserata per la ASD Ludos (matr. N. 2.260.975) partecipava alla sopra detta gara, nonostante il limite di età imposto dalle norme federali e senza regolare autorizzazione. Emergeva altresì, che la Signora Cinzia Valenti Presidente della ASD Ludos, in occasione della predetta gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Società, sottoscriveva la relativa distinta di gara inserendovi il nominativo della Riccobono nonostante la mancanza di autorizzazione.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalle Signore Roberta Riccobono e Cinzia Valenti; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità della Società ASD Ludos, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i fatti ascritti alle proprie tesserate.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Roberta Riccobono 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti della Signora Cinzia Valenti 12 (dodici) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Ludos l'ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).

**(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO Candelieri (Presidente della Società ASD Compensorio Montalto Uffugo), MARIO Sica (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Compensorio Montalto Uffugo) – (nota n. 4620/1027 pf14-15 GT/dl dell'11.11.2015).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 11 novembre 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Candelieri Francesco (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della ASD Compensorio Montalto Uffugo), per rispondere:

della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 4 comma 4 CGS, per la responsabilità derivante dal rapporto d'immedesimazione organica con la Società, per le omissioni poste in essere dalla propria Società, che non ha garantito la giusta sicurezza in occasione della gara del campionato di serie D Montalto Uffugo - Agropoli del 3.5.2015 nell'impianto sportivo di Montalto Uffugo, all'arrivo della squadra dell'Agropoli; e per non avere impedito, con il proprio personale addetto alla sicurezza, che, nell'area antistante agli spogliatoi, si concentrassero numerose persone, la cui identità non è stata possibile accertare, le quali accoglievano i tesserati della squadra ospite, profferendo nei loro confronti ripetute frasi minacciose, del tipo "*fateci vincere per non retrocedere...se no per voi è la fine...*";

- Sica Mario (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Compensorio Montalto Uffugo), per rispondere:

della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 10 comma 6 CGS, per avere rilasciato, nel corso della sua audizione, dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale in contrasto con l'esito degli accertamenti, e per avere pronunciato dalla panchina, durante il secondo tempo della gara sopra citata, all'indirizzo dei calciatori dell'Agropoli, frasi del tipo : *“Fateci vincere tanto a voi i punti non servono, a noi servono per salvarci dalla retrocessione”*.

### **Svolgimento del procedimento.**

Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 11 novembre 2015 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Candelieri Francesco (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dell' ASD Comprensorio Montalto Uffugo) e Sica Mario (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della stessa ASD Comprensorio Montalto Uffugo) , a seguito di un esposto presentato in data 5.5.2015 alla Procura Federale della FGCI dal Sig. Cerruti Domenico, Presidente dell'US Agropoli, il quale aveva denunciato alcuni fatti verificatisi prima, durante e dopo la gara del campionato di serie D Comprensorio Montalto Uffugo-Agropoli, disputata a Taverna di Montalto (CS) il 3.5.2015 e terminata con il risultato di 3-3.

In questo esposto era stato in particolare segnalato che i calciatori della squadra dell'US Agropoli erano stati reiteratamente insultati e minacciati prima e durante la partita da parte dei calciatori e di altre persone appartenenti alla squadra locale con frasi del tipo *“Fateci vincere per non retrocedere di categoria...se non per voi è la fine”*. Inoltre il calciatore Manuel Panini dell'US Agropoli al termine della gara era stato percosso con calci e pugni da persone della ASD Comprensorio Montalto Uffugo.

Le indagini prontamente disposte ed eseguite dalla Procura Federale consentivano di acquisire innanzitutto le relazioni dell'Arbitro della gara in questione, Signor Domenico Palermo, e del Commissario di Campo, nelle quali erano stati riportati alcuni fatti verificatisi durante e dopo la partita, con la messa in evidenza di una rissa finale fra più persone appartenenti alle due squadre coinvolte, che era stata sedata grazie anche all'intervento dei Carabinieri.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale nella seduta del 4.6.2015 aveva conseguentemente deciso di infliggere alcune sanzioni: in particolare, il Sig. Volpe Nicola, Dirigente dell'US Agropoli, aveva subito l'inibizione a svolgere ogni attività sportiva fino al 25.5.2015, in quanto durante la partita era stato espulso dall'arbitro per avere detto al direttore di gara: *“Ma come fai ad annullare una rete del genere? É vergognoso, sei scandaloso”*; il Sig. Sica Mario, Dirigente del Comprensorio Montalto Uffugo , aveva subito l'inibizione a svolgere ogni attività sportiva fino al 27.9.2015 per avere , al termine della gara, usato violenza al calciatore dell'US Agropoli Manuel Panini, stratonandolo, prendendolo per il collo e colpendolo con uno schiaffo alla guancia; e il calciatore Rocca Benito del Comprensorio Montalto Uffugo aveva subito la squalifica per tre gare ufficiali per avere , sempre al termine della gara, tentato di colpire il calciatore dell'Agropoli Manuel Panini, per avere urlato frasi ingiuriose e minacciose al suo indirizzo e per avere spintonato con forza un altro calciatore avversario.

Veniva acquisita anche la relazione di servizio redatta il 4.5.2015 dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo.

Si procedeva quindi all'audizione di alcuni soggetti appartenenti alla Società esponente. Il Sig. Cerruti Domenico, Presidente dell'US Agropoli, confermava il contenuto dell'esposto, ma precisava che egli non era stato presente alla gara in questione e che i fatti denunciati gli erano stati raccontati dal Sig. Volpe Nicola, Dirigente della sua stessa Società, dal calciatore Manuel Panini e dall'allenatore Rigoli Giuseppe.

Il Collaboratore della Procura Federale della FIGC raccoglieva pertanto anche le dichiarazioni del Dirigente Volpe Nicola, del calciatore Manuel Panini e dell'allenatore Rigoli Giuseppe.

Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di due soggetti appartenenti alla squadra dell'ASD Compensorio Montalto Uffugo; in particolare del calciatore Sorrentino Gennaro e del Dirigente accompagnatore Sica Mario.

In esito alle suddette indagini, la Procura Federale della FIGC spediva la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Candelieri e del Sica per i fatti come sopra loro addebitati, sia nei confronti del calciatore Sorrentino Gennaro, al quale veniva invece addebitata la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS per avere profferito, al termine della gara in questione, all'indirizzo dell'allenatore dell'Agropoli la frase "*Uomo di merda fai schifo*". La stessa comunicazione veniva inviata altresì alla Società ASD Compensorio Montalto Uffugo ritenuta responsabile, a titolo sia diretto che oggettivo ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte addebitate al Presidente Candelieri, al Dirigente Sica e al calciatore Sorrentino.

Il calciatore Sorrentino e l'attuale Presidente dell'ASD Compensorio Montalto Uffugo, Lanzillotta Franco, decidevano di inoltrare alla Procura Federale della FIGC separate istanze con cui chiedevano di definire le rispettive posizioni con l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies CGS delle sanzioni della squalifica per giorni dieci per il primo e dell'ammenda di euro 300,00 per il secondo. Accordi che venivano ratificati con provvedimenti del Presidente della FIGC pubblicati sui C.U. n. 174/A del 27.10.2015 e n. 181/A del 5.11.2015.

Nessuno degli altri due soggetti deferiti riteneva invece di presentare note difensive o chiedeva di essere sentito.

Sicché la Procura Federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti del Candelieri e del Sica.

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che il Candelieri venga sanzionato con l'inibizione per mesi 2 (due) e che il Sica venga sanzionato con l'inibizione per mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

#### **Motivi della decisione.**

Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta innanzitutto e inequivocabilmente che la Società ASD Compensorio

Montalto Uffugo non è stata in grado di garantire adeguate misure di sicurezza nell'impianto sportivo di Montalto Uffugo in occasione della gara del campionato di serie D Montalto Uffugo-Agropoli del 3.5.2015, consentendo o comunque non impedendo con il proprio personale addetto alla sicurezza che molte persone, che non è stato possibile identificare, ma che erano sicuramente simpatizzanti della squadra ospitante, si concentrassero nell'area antistante alla zona degli spogliatoi e rivolgersero ai giocatori e ai componenti della squadra dell'Agropoli frasi come quelle *“Questa partita a voi non serve a niente, mentre per noi ha un valore importante ai fini della salvezza”* o *“Fateci vincere per non retrocedere... se no per voi è la fine”*, con un chiaro tono intimidatorio.

A questo riguardo sono assolutamente chiare e univoche le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Volpe Nicola, Dirigente dell'US Agropoli, confermate dal calciatore Panini Manuel, che hanno descritto questa fase dell'arrivo della squadra dell'US Agropoli all'interno dell'impianto sportivo e che meritano di essere ritenute attendibili. Vero è che l'allenatore Rigoli Giuseppe si è limitato ad affermare di avere notato che vi erano molte persone che stazionavano nella zona antistante agli spogliatoi, ma di non avere udito alcuna delle frasi sentite invece dal Volpe e dal Panini, ma non può comunque non notarsi che questa eccessiva presenza di soggetti non identificati nella zona antistante agli spogliatoi rappresenta comunque una violazione delle misure di sicurezza.

E comunque occorre prendere in considerazione il quadro generale in cui si deve inserire questo episodio.

Emerge, invero, dagli atti, e in particolare dall'acquisizione della classifica della serie D in occasione della 32esima giornata di campionato, che la partita in questione rivestiva per la squadra del Comprensorio Montalto Uffugo un'importanza notevole, in quanto il Montalto Uffugo occupava il 17esimo posto in classifica (penultimo) con 28 punti e si trovava a 8 punti di distacco dalla squadra di NOTO che occupava la 13esima posizione. Mancando tre giornate alla fine del campionato, la squadra del Comprensorio Montalto Uffugo era quindi ancora matematicamente in corsa per accedere ai play-out. Dopo avere vinto alla 32esima giornata, il Comprensorio Montalto Uffugo doveva quindi assolutamente vincere anche la partita contro l'US Agropoli, cui invece mancava un punto per accedere ai play-off.

Sicché risulta logico e comprensibile che prima dello svolgimento della gara si fosse creata fra i sostenitori, i dirigenti e i giocatori della squadra del Comprensorio Montalto Uffugo una particolare tensione emotiva che poi ebbe modo di manifestarsi durante la gara e alla fine dell'incontro in una serie di comportamenti non solo intimidatori, ma anche violenti. Di ciò vi è traccia non solo nelle relazioni del Direttore di Gara e del Commissario di Campo, ma anche nella relazione di servizio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo.

Risulta pertanto evidente la responsabilità della Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo, e per essa del suo presidente Candelieri Francesco, per la violazione disciplinare contestata in relazione alle omissioni riscontrate in tema di misure di sicurezza prima della gara in questione.

Per quanto riguarda l'addebito disciplinare del Sig. Sica, va poi osservato che esso di articola in due illeciti distinti: il primo riguarda alcune frasi che egli ha pronunciato all'indirizzo dei calciatori dell'Agropoli durante il secondo tempo della partita, mentre era seduto in panchina, gridando *“fateci vincere tanto a voi i punti non servono, a noi servono per salvarci dalla retrocessione”*. A suo carico vi sono, infatti, le precise e circostanziate dichiarazioni accusatorie del Sig. Volpe Nicola, dirigente dell'US Agropoli, seduto nella panchina vicina, confermate anche in questa occasione del calciatore Manuel Panini che ha riferito delle *“continue minacce nei miei confronti, anche perché ero il capitano, e nei confronti di tutta la squadra per la quasi certezza matematica della loro retrocessione”*. Il secondo illecito consiste nel fatto di avere rilasciato al Collaboratore della Procura Federale della FIGC, durante la sua audizione del 21.7.2015, alcune dichiarazioni risultate non vere e in contrasto con gli accertamenti eseguiti sulla vicenda in questione. In particolare, egli ha negato di avere mostrato acredine, durante e al termine della partita, nei confronti del calciatore Manuel Panini; ha negato di averlo aggredito al termine della partita e di averlo colpito con una schiaffo, affermando invece di avere fatto da paciere durante la rissa scoppiata fra le due squadre; ha negato di avere pronunciato frasi come *“fateci vincere per non retrocedere...se no per voi è finita”*, cercando di eludere le proprie responsabilità con la tesi che quelle frasi non erano giustificate in quanto la situazione di classifica era tale che la sua squadra era già matematicamente retrocessa. Emerge al contrario dagli atti che egli ha continuamente inveito durante la partita contro il calciatore Manuel Panini, che ha poi aggredito e colpito con una schiaffo al termine della gara, come risulta non solo dalle dichiarazioni dello stesso Panini e del Sig. Sica, ma soprattutto dalle relazioni del Direttore di Gara e del Commissario di Campo e dalla relazione di servizio dei Carabinieri, tanto che egli ha riportato la sanzione dell'inibizione fino al 27.9.2015 inflittagli dal Giudice Sportivo. Risulta altresì smentita la sua versione dei fatti mirante a escludere il pronunciamento delle frasi intimidatorie nei confronti dei giocatori e della squadra avversaria, nonché la spiegazione prospettata circa la già matematica retrocessione della squadra del Comprensorio Montalto Uffugo, non solo perché vanno ritenute attendibili le accuse formulate dal Sig. Sica e dal calciatore Panini, ma anche perché, come si è detto prima, non è vero che la squadra del Comprensorio Montalto Uffugo fosse già matematicamente retrocessa, in quanto vincendo contro l'US Agropoli avrebbe ancora potuto aspirare ad accedere ai play-out. Tenuto, infatti, conto che il Comprensorio Montalto Uffugo ha chiuso il campionato a 29 punti, mentre la squadra che la precedeva ha chiuso con 33 punti, è evidente che una vittoria contro l'US Agropoli avrebbe consentito di raggiungere quota 31 e giocarsi tutto nell'ultima partita (che poi è stata persa, ma in quanto era venuta meno l'esigenza primaria di accedere ai play-out).

Tali condotte del Sica integrano perfettamente la violazione disciplinare contestatagli in quanto costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive che debbono improntare l'azione di tutti i soggetti tesserati.

In merito alle sanzioni, viste la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.



## **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: mesi 1 (uno) di inibizione nei confronti di Candelieri Francesco (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo); mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti di Sica Mario (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo).

**(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO STEFANI (calciatore attualmente tesserato per la Società Pordenone Calcio Srl), Società ACR Messina Srl - (nota n. 3268/988 pf14-15 MS/vdb dell'8.10.2015).**

## **Il deferimento**

Con provvedimento dell'8 ottobre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Il Signor Mirko Stefani per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in riferimento all'art. 30 comma 2 dello Statuto per aver omesso il pagamento del residuo importo di € 6.000,00 (seimila/00) sulla maggior somma di € 7.000,00 (settemila/00), correlata ad una rateizzazione, prevista con versamenti mensili di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno a partire da luglio 2014, concessagli dal C.P. Autonomo di Trento a fronte di una sanzione disciplinare, originariamente di € 10.000,00 (diecimila/00), inflittagli in sede di patteggiamento della C.T.D. presso il C.P. Autonomo di Trento stesso e di cui al relativo C.U. n. 31 del 31.10.2013.
- 2) La Società ACR Messina Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al suo tesserato.

## **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Mirko Stefani presentava una memoria difensiva nella quale respingeva gli addebiti mossi per insussistenza ed infondatezza della violazione attribuita e chiedeva il proscioglimento dagli stessi o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima ex art. 19 co. 1 CGS.

## **Il dibattimento**

Innanzitutto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mirko Stefani la squalifica per 3 (tre) mesi e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società ACR Messina Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). È altresì comparso il difensore del Signor Mirko Stefani il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.

## **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

La C.T.D. presso il C.P. Autonomo di Trento con decisione di cui al C.U. n. 31 del 31.10.2013 infliggeva in sede di patteggiamento al calciatore Stefani Mirko 10.000,00 euro di ammenda e 2 mesi di squalifica. Nella medesima stagione sportiva 2013/2014, il C.P.A.

di Trento concedeva al calciatore Stefani la rateizzazione del pagamento dell'importo residuo dovuto a quel momento e pari ad € 7.000,00, mediante versamenti mensili di € 500,00 cadauno a partire dal luglio 2014. In data 10.7.2015 il C.P.A. di Trento concedeva allo Stefani un'ulteriore dilazione per il pagamento, in 4 rate, del residuo debito entro il 31 dicembre 2015.

La richiesta di rinvio del dibattimento formulata dal difensore del Signor Stefani, al fine di produrre nuova documentazione comprovante i pagamenti entro i termini concessi al deferito, veniva accolta nel corso della precedente riunione dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in quanto rilevante ai fini del decidere. Entro i termini concessi ai deferiti, veniva prodotta dal Signor Mirko Stefani la dichiarazione rilasciata dal Presidente del CPA di Trento, Prof. Pellizzari, per mezzo della quale veniva dichiarato che lo Stefani avrebbe adempiuto entro i termini previsti, al pagamento dell'ammenda inflittagli. Le prove prodotte dallo Stefani, ed in particolare nella dichiarazione resa dal CPA di Trento, si evince che non è possibile configurare un comportamento antiregolamentare, ascrivibile al Signor Mirko Stefani e alla ACR Messina Srl.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.

**(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 4552/953 pf14-15 DP/fda del 09.11.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 09.11.2015, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Luciano Patitucci, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del FC Civitanovese 1919 Srl SSD, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all'art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Salvatore Falso, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 24.03.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione, perfezionatasi in data 31.03.2015.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, tuttavia, non è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il FC Civitanovese 1919 Srl SSD, compagine societaria nelle more divenuta soggetto estraneo all'ordinamento sportivo a seguito di revoca dell'affiliazione decretata dalla FIGC con CU n. 23/A del 16.07.2015, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento

Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Salvatore Falso mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 2.500,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza quale importo

residuale di cui era ancora creditore rispetto alla maggior somma di euro 6.000,00 (lordi) contrattualmente pattuita con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014.

La C.A.E., con provvedimento recante data 24.03.2015, in accoglimento del predetto reclamo imponeva al FC Civitanovese 1919 Srl SSD l'effettuazione del pagamento dovuto, comunicando la decisione alla compagine societaria debitrice, a mezzo lettera raccomandata a/r, recapitata alla destinataria il 31.03.2015.

Il Segretario del Dipartimento Interregionale LND, con nota emessa in data 27.03.2015, nel ribadire l'obbligo di pagamento da parte del FC Civitanovese 1919 Srl SSD nei riguardi del Sig. Salvatore Falso, rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione.

Con successiva comunicazione del 12.05.2015, in considerazione del contegno reiteratamente inadempiente manifestato dal FC Civitanovese 1919 Srl SSD, il Dipartimento Interregionale LND informava opportunamente la Procura Federale, la quale, di conseguenza, provvedeva ad esercitare l'azione disciplinare oggetto dell'odierno procedimento.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati il deferito non ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Luciano Patitucci;

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del Sig. Patitucci in merito alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Salvatore Falso.

Risulta accertato che il deferito non abbia provveduto in tal senso entro la data del 31.04.2015, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore.

Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari ascritte al Sig. Patitucci, senza che, peraltro, questi abbia formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l'effetto, piena consapevolezza dell'inadempimento.

In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Luciano Patitucci la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

## **(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE**

**MIELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASDFCF Marcon già AC Femminile Mestre 1999), Società ASDFCF MARCON già AC Femminile Mestre 1999 - (nota n. 4227/704 pf10-11 AM/LG/pp del 2.11.2015).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 2 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Ulisse Miele, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999), per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 7) pag. 4 del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 81 del 22 giugno 2010 del seguente documento: fideiussione bancaria a prima richiesta.

- la Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999), ai sensi dell'art. 4, commi 1 del CGS, per responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava alcuna memoria difensiva.

**Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ulisse Miele giorni 20 (venti) di inibizione; nei confronti della Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999) l'ammenda di € 250,00 (e duecentocinquanta/00). È altresì comparso personalmente il Signor Ulisse Miele, il quale ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito mosso dalla Procura Federale.

**Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

A seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 22.12.2010 effettuata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche, veniva esposto che la Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999) non avrebbe adempiuto al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine del 12 luglio 2010, così come prescritto dal C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 81 del 22 giugno 2010. I deferiti nel corso del dibattimento hanno eccepito di aver depositato il documento fideiussorio entro i termini previsti. Solo in epoca successiva, la Co.Vi.So.D. gli comunicava che il documento depositato non risultava essere completamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ed il 20 Luglio 2010 veniva depositata la fideiussione integralmente conforme alle richieste della Co.Vi.So.D.

Le eccezioni spiegate dai deferiti sono meritevoli di essere accolte. Il deferimento si basa sulla segnalazione della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, di mancata presentazione della fideiussione bancaria entro i termini previsti. Al contrario i deferiti entro il 12 Luglio

2010 avevano presentato una fideiussione, sebbene non completamente conforme alla normativa vigente, comunque astrattamente idonea a fornire le garanzie necessarie all'iscrizione al campionato. Per tali motivi, la lieve difformità del documento fideiussorio prodotto nei termini, rispetto al modello imposto, e successivamente ripresentato dai deferiti secondo quanto richiesto dalla Co.Vi.So.D. nella comunicazione del 20 Luglio 2010, non può essere ritenuta idonea e sufficiente ad imputare a carico dei deferiti un comportamento non conforme alla normativa vigente.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.

**(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874 pf14-15 DP/fda del 9.11.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, vista l'istanza di rinvio avanzata dai deferiti e la non opposizione da parte della Procura Federale, rinvia il procedimento alla riunione del 10 febbraio 2016, ore 14.00, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), TONI PROCIDA (all'epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 30.10.2015 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Giuseppe Sabatino e il Sig. Toni Procida, rispettivamente Presidente e Copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS in relazione all'art.94 ter, comma 2 delle NOIF, nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per avere depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore Adriano Sodano entro il termine del 15°giorno successivo alla sua sottoscrizione

### **Il dibattimento**

Alla precedente riunione odierna del 14 dicembre 2015 il TFN aveva rinviato il procedimento alla riunione odierna per avere prova della notifica dell'atto di convocazione dei deferiti. Preso atto tuttavia che l'atto di convocazione non risulta correttamente notificato essendo le Raccomandate inviate dalla segreteria ritornate con la dicitura "irreperibile", il TFN- SD, previa sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS, dispone ai sensi dell'art. 34, comma 4 che la Procura Federale effettui accertamenti

sugli attuali indirizzi dei destinatari del deferimento, onde procedere agli adempimenti di notifica previsti dall'art. 38 del CGS.

**(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15 AA/mg del 23.9.2015).**

**(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).**

**(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).**

Alla riunione del 3 dicembre 2015, previa riunione dei tre procedimenti in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva, i deferiti Filippo Boraso, AC Este Srl e GS Deserto tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 14 dicembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo.

In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza:

### **Il patteggiamento**

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Filippo Boraso e le Società AC Este e GS Deserto, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:*

*[“pena base per il Sig. Filippo Boraso, sanzione dell'inibizione per mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la Società GS Deserto, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di*

*primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*  
*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."*

Il dibattimento è proseguito per le altre parti deferite.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 12 (dodici) di inibizione a carico del Sig. Nicola Gugliucci;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nereo Seravalle.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **Motivi della decisione**

Le risultanze istruttorie depositate in atti e l'ampia documentazione probatoria offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi dei Sigg.ri Gugliucci e Seravalle in merito il primo alla palese e acclarata violazione dell'art.1, comma 1 bis del CGS, in relazione all'art. 96 delle NOIF avendo egli ideato e organizzato la volontaria elusione del premio di preparazione relativo ad alcuni calciatori, circostanza peraltro ammessa nelle audizioni svolte dalla Procura, il secondo per essersi sottratto alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, in violazione dell'art. 1, comma 1 bis e 3 del CGS.

In considerazione di ciò appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

**Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Filippo Boraso;
- ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) a carico della Società AC Este Srl;
- ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico della Società GS Deserto;

Infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 12 (dodici) di inibizione a carico del Sig. Nicola Gugliucci;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nereo Seravalle.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Salvatore Lo Giudice

”

**Pubblicato in Roma il 2 Febbraio 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio